*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 246 del 25 ottobre 1954*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 25 ottobre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

### SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1954, n. 1.

**Determinazione dei compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Regione Trentino-Alto Adige.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 1, *dell'8 gennaio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti e segretari di Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso organi ed uffici della Regione o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in L. 1000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, ed in L. 2000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1 può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta regionale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno mensile corrisposto a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di L. 35.000.

Art. 3.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopraluoghi compete il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado 6° della gerarchia statale.

Art. 4.

Non può essere attribuito ad un medesimo componente e segretario di più organi collegiali, che sia funzionario di una pubblica amministrazione, un numero di partecipazioni alle riunioni di tali organi superiore a 10 in ogni mese.

Tale limitazione non è operante qualora la retribuzione dei componenti di un organo collegiale regionale sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza.

Art. 5.

Qualora il trattamento economico dei componenti gli organi collegiali regionali di cui all'art. 1 sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari di tali organi spetta il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico per i componenti gli organi collegiali risulti differenziato in rapporto alla funzione od alla carica; in tal caso, ai segretari degli organi compete il trattamento meno elevato.

Art. 6.

Per esigenze di carattere eccezionale che non possono essere soddisfatte con l'opera del personale regionale, la Giunta può deliberare di affidare speciali studi interessanti i servizi da essa dipendenti, od incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica, a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione regionale.

Con la stessa deliberazione la Giunta regionale, in relazione all'importanza ed alla prevedibile durata dell'incarico, nonchè alla preparazione ed alla posizione della persona incaricata, determinerà il compenso globale, tenendo conto delle tariffe professionali in vigore. Qualora l'incarico dovesse assumere carattere continuativo verrà fissata una retribuzione mensile il cui limite massimo non potrà superare la somma di L. 150.000.

Art. 7.

La Giunta regionale può deliberare che a componenti di organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione regionale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, Commissioni, Comitati in genere, per lavori di breve durata, che abbiano per oggetto l'esame, o la trattazione di problemi d'interesse regionale.

A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dall'art. 3.

Art. 8.

Al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, provvede con propri decreti il Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con lo stanziamento inscritto in apposito capitolo di spesa della rubrica Assessorato per le finanze.

Art. 10.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

*Visto, il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

---

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1954, n. 1.

**Ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige, n.* 1. *dell'8 gennaio* 1954).

Il Consiglio provinciale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ordinamento degli uffici della Provincia e del personale ad essi addetto è regolato provvisoriamente dalla presente legge e dalle allegate tabelle organiche.

Art. 2.

Per l'organizzazione dei servizi provinciali si provvede anzitutto, nei limiti delle allegate tabelle, col personale di ruolo che si trova alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale al momento dell'entrata in vigore della presente legge e con personale assunto per pubblico concorso a norma delle disposizioni vigenti.

Il personale già in ruolo conserva il proprio stato giuridico, con i diritti acquisiti, e il grado già raggiunto a norma del regolamento organico 2 maggio 1924, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 23 maggio 1924 sub n. 23434/II e successive modificazioni.

Art. 3.

Per le ulteriori esigenze dei servizi, la Giunta provinciale può avvalersi di personale dello Stato o di Enti locali, che sia posto a disposizione della Provincia dalle Amministrazioni interessate, nella posizione di comando.

Art. 4.

Il personale comandato a termini dell'articolo precedente conserva, ad ogni effetto, lo stato giuridico, il grado e il trattamento economico ad esso spettante nella Amministrazione, da cui proviene.

Le spese relative per gli stipendi e le altre competenze spettanti al detto personale, e una quota della spesa per il trattamento di quiescenza del medesimo, proporzionale alla durata del comando, sono a carico della Provincia.

E' inoltre assegnata al personale stesso una indennità di missione, nella misura e secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato, dei gradi corrispondenti.

Art. 5.

Oltre che con i modi di cui agli articoli precedenti, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere, per il tempo strettamente necessario, personale avventizio che sia in possesso del titolo di studio richiesto dagli ordinamenti dell'Amministrazione provinciale per il corrispondente impiego di ruolo.

Art. 6.

Il personale avventizio è assunto con la forma del contratto a tempo determinato che non potrà eccedere il periodo di tre anni, salva rinnovazione del contratto per eguale periodo.

Al personale avventizio è conferito il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle funzioni ad esso affidate con carattere continuativo.

A tale trattamento, in osservanza dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 61, e nei limiti dell'art. 2 del decreto stesso, sono applicabili le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art 7.

Le norme relative allo stato giuridico del personale avventizio da assumere dalla Amministrazione provinciale, saranno stabilite dalla Giunta provinciale in apposito regolamento.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo disponibili, salve promozioni del personale di ruolo, possono essere conferiti mediante concorso interno per titoli al personale di ruolo e, con esenzione dai limiti d'età, al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato, che presti servizio in posti con mansioni proprie di quelli da conferire o ad essi analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale sia di ruolo che avventizio è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto per la nomina.

Art. 9.

Per il personale del gruppo *B* l'accesso ai posti di grado III, *A* o *B*, resta limitato ai dipendenti regolarmente inquadrati in posti di ruolo del grado IV alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

La Giunta provinciale è autorizzata ad introdurre, con proprio provvedimento, nel bilancio per l'esercizio 1953, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 4 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* BISIA

## TABELLE ORGANICHE

| Gruppo | Prov. | Grado Stat. | UFFICIO | Numero posti |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Gabinetto del Presidente* | |
| A | II | VI | Capo gabinetto | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Segretario particolare | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Stenodattilografi | 2 |
| | | | | 4 |
| | | | *Segreteria generale* | |
| A | I | V | Segretario generale | 1 |
| A | II | VI | Vice segretario generale | 1 |
| A | II | VI | Ispettore del personale | 1 |
| A | III | VII | Primo segretario | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| B o C | IV | VIII-IX | Economo | 1 |
| C | IV | VIII-IX | Dirigente la cancelleria | 1 |
| C | IV | VIII-IX | Primo archivista | 1 |
| C | V | X-XI | Archivisti | 2 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati e stenodattilografi | 15 |
| | | | Litografo meccanico | 1 |
| | | | Usciere capo e Capo officina | 2 |
| | | | Uscieri e messi | 7 |
| | | | Autisti | 4 |
| | | | | 39 |
| | | | *Ufficio legislativo e Segreteria del Consiglio provinciale* | |
| A | II | VI | Capo sezione | 1 |
| A | III | VII | Primo segretario | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Stenografo | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Stenodattilografi | 2 |
| | | | | 6 |
| | | | *Sezione Enti locali* | |
| A | II | VI | Capo sezione | 1 |
| A | II | VI | Ispettore capo | 1 |
| A | III | VII | Ispettore | 1 |
| A | III | VII | Primi segretari | 3 |
| A o B | III | VII | Primi segretari | 2 |
| A | IV | VIII-IX | Segretari | 3 |
| B | IV-V | VIII-IX | Segretari | 2 |
| B | IV-V | VIII-IX | Applicati | 2 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 3 |
| | | | | 18 |
| | | | *Polizia amministrativa* | |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 5 |
| | | | | 6 |
| | | | *Ragioneria* | |
| A | II | VI | Ragioniere capo | 1 |
| B | III | VII | Vice ragioniere capo | 1 |
| B | III | VII | Primo ragioniere | 1 |
| B | IV | VIII-IX | Primi ragionieri | 2 |
| B | IV-V | VIII-XI | Ragionieri | 6 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 7 |
| | | | | 18 |
| | | | *Attività sociali* | |
| A | II | VI | Capo sezione | 1 |
| A | III | VII | Primo segretario | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Segretari | 2 |
| B | IV-V | VIII-XI | Ragionieri | 2 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 5 |
| | | | | 11 |
| | | | *Istituto tecnico commerciale* | |
| B | IV-V | VIII-XI | Assistente | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Archivista | 1 |
| | | | Macchinista | 1 |
| | | | Bidello | 1 |
| | | | Inservienti | 2 |
| | | | | 6 |

| Gruppo | Prov. | Grado Stat. | UFFICIO | Numero posti |
|---|---|---|---|---|
| | | | *Liceo scientifico* | |
| C | V-VI | X-XIII | Assistente | 1 |
| | | | Macchinista | 1 |
| | | | Bidelli | 2 |
| | | | | 4 |
| | | | *Agricoltura* | |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| | | | *Laboratorio provinciale d'igiene* | |
| | | | *a*) Sezione chimica | |
| A | II | VI | Direttore | 1 |
| A | III | VII | Coadiutore | 1 |
| | IV | VIII-IX | Assistente | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicato-contabile | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Preparatori | 2 |
| | | | Usciere | 1 |
| | | | | 7 |
| | | | *b*) Sezione medica | |
| A | II | VI | Direttore | 1 |
| A | III | VII | Coadiutore | 1 |
| | IV | VIII-IX | Assistente | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicato-contabile | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Preparatori | 2 |
| | | | Usciere | 1 |
| | | | Vigili sanitari | 4 |
| | | | | 11 |
| | | | *Opera nazionale maternità e infanzia* | |
| A | III | VI | Primo segretario | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Ragioniere | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 4 |
| | | | Magazziniere | 1 |
| | | | | 7 |
| | | | *Consorzio provinciale antitubercolare* | |
| A o B | III | VII | Primo segretario | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 3 |
| | | | | 4 |
| | | | *Ufficio tecnico* | |
| A | II | VI | Ingegnere capo | 1 |
| A | III | VII | Vice ingegnere capo | 1 |
| A | III | VII | Ingegnere di sezione | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Ingegneri | 2 |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Geometri e periti edili | 7 |
| B o C | IV-VI | VIII-XIII | Assistenti stradali | 9 |
| C | V-VI | X-XIII | Disegnatori | 2 |
| C | V-VI | X-XIII | Assistenti tecnici | 4 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 2 |
| | | | Meccanico al cantiere | 1 |
| | | | Autisti meccanici | 3 |
| | | | | 34 |
| | | | *Istruzione Artigianato* | |
| A | III | VII | Primo segretario | 1 |
| A | IV | VIII-IX | Segretario | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Applicato | 1 |
| | | | | 3 |
| | | | *Sanatorio provinciale Arco* | |
| A | II | VI | Direttore | 1 |
| A | contrattuale | | Assistente | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Ragioniere | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 2 |
| | | | | 5 |
| | | | *Colonia Miralago* | |
| A | contrattuale | | Direttore | 1 |
| | | | *Istituto provinciale assistenza infanzia e Scuola di puericultura* | |
| A | contrattuale | | Direttore medico | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Direttrice | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Vice direttrice | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Economo | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Segretaria | 1 |
| B o C | IV-VI | VIII-XIII | Maestra giardino d'infanzia | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Puericultrici | 9 |
| | | | | 15 |
| | | | *Ospedale psichiatrico provinciale* | |
| A | II | VI | Direttore | 1 |
| A | III | VII | Medici primari | 4 |
| A | IV | VIII-IX | Medici assistenti | 2 |
| B o C | IV | VIII-IX | Economo | 1 |
| B | IV-V | VIII-XI | Cappellano | 1 |
| B o C | IV | VIII-IX | Segretario di direzione | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 4 |
| | | | | 14 |
| | | | *Servizi antincendi* | |
| B | IV-V | VIII-XI | Ragioniere | 1 |
| C | V-VI | X-XIII | Applicato | 1 |
| | | | | 2 |
| | | | *Commissariato liquidazione usi civici* | |
| C | V-VI | X-XIII | Applicati | 3 |
| | | | Totale generale | 219 |

## LEGGI DELLO STATO

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **959**.

**Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1953, n. 1775, riguardanti l'economia montana.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 299 *del* 31 *dicembre* 1953 *e nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 2, *del* 18 *gennaio* 1954).

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Sè il bacino imbrifero è compreso in più Provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più Provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone, annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

*a*) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

*b*) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

*c*) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi

*a*) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

*b*) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — FANFANI — SALOMONE — GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1954, n. 2.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1954.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 2, del 18 gennaio 1954*).

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti

alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le finanze, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 6.

I residui risultanti al 1° gennaio 1954 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 7.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1954 e cioè:

RIEPILOGO

*Riassunto generale*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 4.944.000.000 |
| Spesa . . | » | 4.649.000.000 |
| Avanzo effettivo | L. | 295.000.000 |

*Movimento di capitali*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | — |
| Spesa | » | 295.000.000 |
| Disavanzo . | L. | 295.000.000 |

*Entrata e spesa effettiva*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata | L. | 4.944.000.000 |
| Spesa . . . | » | 4.944.000.000 |
| Differenza . | L. | — |

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

**Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1954**

| ASSESSORATI | PARTE ORDINARIA | PARTE STRAORDINARIA | | | TOTALE | | TOTALE GENERALE (Col. 5 + 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Entrate e spese effettive | Entrate e spese effettive 2 | Movimento di capitali 3 | TOTALE (col. 2 + 3) 4 | Entrate e spese effettive (col. 1 + 2) 5 | Movimento di capitali 6 | |
| **SPESA** | | | | | | | |
| Finanze | 1.389.080.000 | 41.500.000 | 295.000.000 | 336.500.000 | 1.430.580.000 | 295.000.000 | 1.725.580.000 |
| Agricoltura e foreste | 661.140.176 | 542.000.000 | — | 542.000.000 | 1.203.140.176 | — | 1.203.140.176 |
| Industria, commercio e turismo | 207.500.000 | 140.000.000 | — | 140.000.000 | 347.500.000 | — | 347.500.000 |
| Lavori pubblici | 3.900.000 | 1.170.000.000 | — | 1.170.000.000 | 1.173.900.000 | — | 1.173.900.000 |
| Affari generali | 68.500.000 | 103.500.000 | — | 103.500.000 | 172.000.000 | — | 172.000.000 |
| Attività sociali e sanità | 200.500.000 | 121.379.824 | — | 121.379.824 | 321.879.824 | — | 321.879.824 |
| TOTALE | 2.530.620.176 | 2.118.379.824 | 295.000.000 | 2.413.379.824 | 4.649.000.000 | 295.000.000 | 4.944.000.000 |
| ENTRATA | 4.944.000.000 | — | — | — | 4.944.000.000 | — | 4.944.000.000 |
| | + 2.413.379.824 | — 2.118.379.824 | — 295.000.000 | — 2.413.379.824 | + 95.000.000 | — 295.000.000 | — |

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1954, n. 3.

**Costituzione del Consiglio regionale per le miniere e norme complementari in materia mineraria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 4, del 5 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'Assessorato ai lavori pubblici il Consiglio regionale delle miniere.

Art. 2.

Il Consiglio regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria, agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti.

Fermo restando la facoltà di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, il Consiglio regionale delle miniere sostituisce il Consiglio superiore delle miniere.

Esso esprime inoltre il proprio parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai lavori pubblici ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio è composto dei seguenti membri, dei quali uno con funzioni di presidente, ed uno con funzioni di vice presidente:

*a*) un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;

*b*) un rappresentante dell'Assessorato all'industria, commercio, turismo e trasporti;

*c*) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e foreste;

*d*) il dirigente dei servizi minerari della Regione;

*e*) il dirigente del servizio forestale della Regione;

*f*) un esperto delle discipline giuridiche ed economiche;

*g*) due esperti nelle discipline geologiche e minerarie, scelti tra i due gruppi linguistici italiano e tedesco;

*h*) un membro designato dall'Assessorato alle attività sociali.

Uno dei tre rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

Art. 4.

Il Consiglio regionale delle miniere è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e con lo stesso decreto viene nominato il presidente del Consiglio.

Il presidente del Consiglio regionale è scelto tra i componenti del Consiglio stesso e tra gli esperti di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo precedente.

Il vice presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio tra suoi componenti e sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio regionale delle miniere sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione regionale nominato dal presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato dal suo presidente su richiesta del presidente della Giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici. Inoltre il Consiglio può essere convocato ad iniziativa del proprio presidente o di un terzo dei componenti dello stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio regionale delle miniere, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore ai lavori pubblici può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, persone le quali abbiano specifica competenza in determinate questioni da trattare, o i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 7.

I membri del Consiglio regionale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Agli effetti della applicazione del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, tutti i provvedimenti concernenti concessioni di miniere, cave e torbiere e acque minerali o termali sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a deliberazione della Giunta regionale.

I provvedimenti riflettenti i permessi di ricerca sono ugualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in base a delibera della Giunta stessa.

Art. 9.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i canoni riflettenti le concessioni di miniere, non relative alle miniere di cui al primo comma dell'art. 58 dello Statuto speciale, di cave e torbiere e di acque minerali e termali, ed i permessi di ricerca, vengono riscossi dalla Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1954, n. 4.

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale** (4° provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige, n. 4, del 5 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

*Articolo unico*

I Comuni sottoelencati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, sono autorizzati ad applicare, limitatamente all'anno 1953, le supercontribuzioni per ognuno indicate, nei limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti.

*Arco*:

il 100 % sulla sovrimposta terreni;

il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

il 40 % sull'imposta di consumo delle bevande vinose;

il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo esclusa l'energia elettrica.

*Borgo Valsugana*:

il 100 % sulla sovrimposta terreni;

il 100 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari:

il 50 % su vino, spumanti, mosto naturale e mosto cotto, mosto concentrato, vinello, mezzo vino, posca ed agresto, sidro ed altre bevande ricavate dalla frutta, uva destinata alla vinificazione, liquori, acquavite, alcool, estratti ed essenze, anche non contenenti alcool, per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, dolciumi, cacao, surrogati del cacao e cioccolato, biscotti e prodotti similari di qualità comune, pasticceria fresca, confetture, caramelle, frutta candita,

biscotti fini o dolci in genere, gelati; profumerie solide e liquide non alcooliche, profumerie liquide alcooliche e pelliccerie;

il 25 % su formaggi, latticini, ricotta, burro e surrogati del burro;

il 20 % sulle carni in genere, con esclusione dei suini ad uso particolare, nonchè della mortadella di qualità comune e delle costine affumicate.

*Drena*:

il 200 % sulla sovrimposta terreni;

il 200 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

*Madruzzo*:

il 200 % sulla sovrimposta terreni.

*Pergine*:

il 50 % su tutte le voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica.

*Riva*:

il 400 % sulla sovrimposta terreni;

il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

il 50 % sull'imposta consumo vino.

*Rovereto*:

il 500 % sulla sovrimposta terreni;

il 500 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

il 50 % sull'imposta consumo vino, carni e commestibili;

il 25 % su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, con esclusione del gas e dell'energia eletrica.

*Trento*:

il 400 % sulla sovrimposta terreni;

il 400 % sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari.

*Valle Aurina*:

il 25 % sull'imposta consumo delle bevande vinose;

il 50 % sull'imposta di consumo dei superalcoolici.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1954, n. 5.

**Modificazioni della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, sull'ordinamento, stato giuridico e trattamento economico del personale del Libro fondiario.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 4, del 5 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Al termine di ogni quadriennio di permanenza nel grado, i conservatori del Libro fondiario che ne siano ritenuti meritevoli, conseguono, agli effetti giuridici ed economici, il passaggio al grado superiore, salva l'applicazione dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Coloro che non sono stati ritenuti meritevoli dell'avanzamento, trascorso un anno, sono sottoposti a nuovo giudizio.

Agli effetti del computo del termine di permanenza nel grado, si terrà conto del servizio prestato presso gli uffici tavolari o presso l'Ispettorato del libro fondiario dalla data della assunzione in servizio ».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Per la immissione nell'organico previsto dalla presente legge del personale già assunto nell'organico di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1950, n. 18, si prescinde dal titolo di studio del diploma di scuola media superiore. Ai conservatori e all'ispettore regionale viene concesso un assegno « ad personam » pari alla differenza tra il trattamento economico di cui all'art. 23 della legge regionale 3 novembre 1950, n. 18, e quello comunque goduto in precedenza, e quello spettante in base all'inquadramento di cui alla presente legge, e così fino all'assorbimento della differenza in seguito a successivi miglioramenti economici.

L'assegno personale potrà essere riassorbito soltanto con la maturazione di aumenti periodici e con la promozione al grado superiore e non con maggiorazioni di carattere generale.

Nella prima applicazione della presente legge il passaggio dell'ispettore regionale al grado VI, qualora il funzionario venga ritenuto meritevole, avverrà dopo tre anni di permanenza nel grado settimo ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 1° dicembre 1953, n. 22, viene modificato come segue:

« Saranno ammessi al concorso per i nuovi posti istituiti con la presente legge, i candidati in possesso dell'attestato di abilitazione alle funzioni di conservatore, rilasciato in base alla legge regionale 8 novembre 1950, n. 18.

Volendo concorrere ai posti di conservatore in provincia di Bolzano, i candidati dovranno prima sostenere l'esame di lingua tedesca, di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 della presente legge ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1954, n. 6.

**Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1953, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 4, del 5 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 delle legge regionale 28 settembre 1953, n. 13, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Allo scopo di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole del Trentino-Alto Adige, danneggiate dal gelo verificatosi nella primavera del 1953, è autorizzato, con le modalità e la misura di cui in appresso, un concorso annuo costante, sull'importo originario e per tutta la loro durata, dei prestiti contratti con istituti di credito convenzionati, a partire dal 10 maggio 1953 per lenire le conseguenze dei danneggiamenti subiti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della suddetta legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il concorso di cui al precedente articolo non può superare il periodo di anni cinque, nè eccedere per ogni annualità il limite del 5,50 % dell'ammontare originario del prestito.

Art. 3.

L'art. 3 della legge stessa è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il concorso è versato direttamente agli istituti mutuanti ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento del prestito anche nel caso di restituzione anticipata, totale o parziale, volontaria o forzata, del prestito ».

Art. 4.

L'art. 4 della stessa legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a beneficiare degli interventi della Regione di cui alla presente legge i conduttori ed i proprietari di aziende agricole che abbiano subito danni tali da compromettere gravemente il regolare andamento delle rispettive aziende agricole, nonchè le associazioni di agricoltori in qualunque forma costituite, le quali per effetto dei danni ai raccolti dei singoli soci, non possano realizzare la quota annuale di ammortamento, fissata in prestabiliti piani di finanziamento, delle spese incontrate per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura dei propri impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli dei soci ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 della stessa legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel bilancio regionale viene stanziato l'importo di L. 80 milioni per il concorso di cui all'art. 1 e di L. 20 milioni quale fondo per la garanzia sussidiaria di cui all'art. 7 della presente legge ».

Art. 6.

Dopo l'art. 9 della stessa legge è inserito il seguente art. 9-*bis*

« Con deliberazione della Giunta regionale, gli importi annualmente stanziati potranno essere anticipati in una o più rate agli istituti di credito e loro federazioni che abbiano stipulato la convenzione prevista dall'art. 2, per il primo anno in quote proporzionali all'importo originario dei prestiti a ciascun istituto richiesti dopo il 10 maggio 1953, per i quali sia in corso domanda intesa ad ottenere i benefici di cui alla presente legge, e per gli anni successivi in quote corrispondenti al concorso accordato dalla Regione ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

PROVINCIA DI TRENTO

## LEGGE PROVINCIALE 18 gennaio 1954, n. 2.

**Istituzione di borse di studio annuali per studenti nelle scuole medie e per studenti universitari.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 4, del 5 febbraio 1954*).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 34 della Costituzione dichiara che « i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ».

Al fine di dare pratica attuazione alla dichiarazione costituzionale, a decorrere dall'anno scolastico 1953-1954 e nel limite della spesa di cui al successivo art. 8, la provincia di Trento, valendosi della potestà demandatale dall'art. 12 dello Statuto speciale, istituisce delle borse annuali di studio, a favore di studenti delle scuole pubbliche e private della Provincia di cui al successivo art. 2 e di studenti della Provincia frequentanti le Università, i Conservatori e gli Istituti di belle arti.

Art. 2.

L'ammontare delle borse di studio è stabilito come segue:

*a*) L. 100.000 ciascuna per studenti universitari;

*b*) L. 100.000 ciascuna per studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti di belle arti;

*c*) L. 50.000 ciascuna per studenti dei Ginnasi, dei Licei classici e scientifici, degli Istituti magistrali e degli Istituti di istruzione tecnica che hanno stabile residenza nei centri ove ha sede la scuola frequentata;

*d*) L. 100.000 ciascuna per studenti di cui al punto *c*) provenienti dalla periferia, che devono trasferirsi e risiedere stabilmente nel centro ove ha sede la scuola frequentata;

*e*) L. 30.000 ciascuna per studenti delle scuole medie, delle scuole di avviamento professionale, delle scuole postelementari, delle scuole tecniche e delle scuole magistrali residenti ove ha sede la scuola frequentata come al punto *c*);

*f*) L. 40.000 ciascuna per studenti di cui al punto *e*) che devono trasferirsi e risiedere stabilmente nel centro ove ha sede la scuola frequentata.

La Giunta provinciale fisserà ogni anno il numero delle borse di studio riservate agli studenti frequentanti i singoli istituti.

Art. 3.

Le borse vengono conferite, mediante concorso, ad aspiranti appartenenti a famiglie di provate disagiate condizioni economiche, che si sono dimostrati meritevoli per particolari attitudini, capacità, impegno nello studio e per serietà nella condotta.

Nell'ordine di conferimento debbono precedere gli appartenenti a famiglie povere e, a parità di condizioni, sono preferiti:

*a*) gli iscritti nell'elenco dei poveri del Comune di residenza;

*b*) gli orfani di padre;

*c*) i figli di mutilati e invalidi di guerra e del lavoro;

*d*) i figli di mutilati o invalidi al lavoro;

*e*) gli appartenenti a famiglie numerose.

Art. 4.

Quando permangono i requisiti richiesti dalla presente legge, le borse conseguite possono venire corrisposte ogni anno e fino al compimento degli studi, facendo però obbligo ai beneficiari di rinnovare la domanda all'inizio di ogni nuovo anno scolastico o accademico.

Art. 5.

Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio a carico dello Stato, della Provincia e di altri enti.

Art. 6.

Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta della apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

Art. 7.

Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti, si aggiungono a quelle dello stesso gruppo o a quelle di altra categoria.

Art. 8.

Ai fini di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 8.900.000 che farà carico al bilancio dell'Assessorato alla pubblica istruzione.

Art. 9.

La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 18 gennaio 1954.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1954, n. 8.

**Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1953.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 5, del 12 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953 (tabella *A*) sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione — L. 21.800.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953 (tabella *B*) sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 42 — Fondo di riserva per le spese di cui agli articoli n. 22 e 23 della legge regionale 29 aprile 1951, n. 17 | L. | 11.000.000 |
| Cap. n. 43 — Fondo di riserva per le spese impreviste | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 191 — Contributo straordinario alla Università di Padova per l'istituzione ed il funzionamento di una cattedra di ostetricia e ginecologia nella città di Bolzano | » | 2.000.000 |
| Totale in diminuzione | L. | 15.500.000 |

b) *In aumento*:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 28 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. | L. | 3.500.000 |
| Cap. n. 32 — Spese per il funzionamento degli Uffici centrali: spese d'ufficio, carta, cancelleria, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 32-*bis* — Spese per arredamento, acquisto mobili, ecc. | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 130 — Contributi e sussidi ad Istituzioni, Enti ed Associazioni con finalità di assistenza e beneficenza | » | 2.300.000 |
| Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione) — Sussidio straordinario a favore dei danneggiati dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 165 — Spese per la costruzione e riparazione straordinaria di strade, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 166 — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 176 — Contributi nella misura massima del 50 % per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale | » | 20.000.000 |
| Totale in aumento | L. | 37.300.000 |

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 187-*bis* — Contributo alla provincia di Bolzano per il finanziamento delle spese di costruzione di case per rioptanti rimpatrianti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 febbraio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1954, n. 9.

**Modificazione alla legge regionale 18 dicembre 1952, n. 38.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 5, del 12 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge regionale 18 dicembre 1952, n. 38, è sostituita con quella annessa alla presente legge.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo relativo al pagamento degli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, inscritto nel bilancio della Regione.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 febbraio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

TABELLA

INDENNITA' DI PRIMO IMPIANTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

| | Indennità Mensile | Indennità Giornaliera |
|---|---|---|
| Grado IV | L. 48.000 | — |
| Grado V | 38.000 | |
| Grado VI | » 33.500 | — |
| Grado VII | » 27.500 | — |
| Grado VIII | » 23.000 | — |
| Grado IX | » 17.500 | — |
| Gradi X e XI, personale non di ruolo di prima e seconda categoria | » 12.000 | — |
| Marescialli | » 10.000 | — |
| Brigadieri, vice brigadieri, gradi XII e XIII, personale non di ruolo di terza categoria | » 8.500 | — |
| Guardie, personale subalterno, personale non di ruolo di quarta categoria | » 6.500 | — |
| Operai permanenti e temporanei | » — | 250 |

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1954, n. 7.

**Vigilanza sulle cooperative.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 6, del 27 febbraio* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni e i poteri in materia di vigilanza e di controllo sulle cooperative, che le leggi vigenti attribuiscono alla autorità governativa, sono esercitati nella Regione Trentino-Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti.

La vigilanza sulle Società cooperative e loro consorzi si attua nella Regione secondo le disposizioni della presente

legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possano essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia.

*Registro delle cooperative e Commissioni provinciali*

Art. 2.

E' istituito, quale organo dell'Amministrazione regionale, « l'Ufficio del registro delle cooperative », con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

L'Ufficio di cui al precedente comma sostituisce il Registro istituito presso le Prefetture in base al regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a tutti gli effetti previsti da tali leggi e da ogni altra disposizione concernente le cooperative.

Nel Registro si iscrivono le cooperative ed i consorzi delle cooperative della rispettiva Provincia distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:

cooperative di cosumo;

cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

cooperative di produzione e di lavoro;

cooperative edilizie;

cooperative di servizio, miste e varie, escluse le cooperative di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

L'appartenenza alla categoria è determinata, di regola, dall'attività prevalente della cooperativa.

Art. 3.

E' istituita, come organo regionale, una Commissione per le cooperative in ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano, con sede nel rispettivo capoluogo.

La Commissione è composta come segue:

*a*) dal presidente e dal vice-presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale, scelti fra magistrati, in servizio o a riposo, oppure fra persone particolarmente esperte in materie giuridiche, residenti nella rispettiva Provincia;

*b*) da quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dalle cooperative iscritte nel Registro. Ogni cooperativa può votare solo due membri effettivi e uno supplente.

La costituzione della Commissione ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati nominati o eletti e possono essere riconfermati o rieletti.

I membri supplenti della Commissione sono, ove necessario, chiamati a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e, a parità di voti, in ordine di anzianità.

Art. 4.

L'elezione dei membri delle Commissioni è indetta separatamente per le due Provincie dal Presidente della Giunta regionale, mediante invito alle cooperative iscritte nel Registro ed invio della scheda e busta, munita del bollo d'ufficio. Nell'invito sarà indicato il luogo, il giorno e l'ora dello scrutinio, da farsi in pubblica adunanza.

La scheda, in busta chiusa e firmata dai legali rappresentanti della cooperativa, deve pervenire alla Giunta regionale entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la designazione degli eletti è fatta per sorteggio.

Art. 5.

La Commissione provinciale esercita, secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, la vigilanza sulle cooperative della propria Provincia e sui loro consorzi; presiede alla regolare tenuta del Registro delle cooperative e decide sulle iscrizioni e cancellazioni; funge da organo consultivo delle autorità ed uffici nella Provincia, nelle materie interessanti le cooperative; esprime parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti iscritti nel Registro delle cooperative in caso di scioglimento, qualora essa non sia espressamente regolata dallo statuto.

Essa si raduna su invito del presidente quante volte ne sia ravvisata la necessità oppure se ne sia fatta richiesta da due membri ed almeno ogni trimestre.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno tre membri effettivi oltre il presidente o il vicepresidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il membro che si astiene dal partecipare alle sedute della Commissione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Funge da segretario della Commissione il funzionario preposto al Registro provinciale delle cooperative.

Art. 6.

L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per tutte le cooperative che hanno la loro sede legale nella Regione nonchè per consorzi delle medesime costituite in forma di società cooperativa, aventi ugualmente sede nella Regione.

Essa implica il riconoscimento del requisito essenziale mutualistico proprio della società cooperativa.

La domanda per ottenere l'iscrizione deve presentarsi al più tardi entro tre mesi dalla costituzione della Cooperativa, alla rispettiva Commissione provinciale, con gli allegati seguenti:

*a*) copia dell'atto costitutivo e dello statuto autenticato dal notaio o dal cancelliere del tribunale con la prova dell'adempimento delle formalità prescritte dal Codice civile per la costituzione della società;

*b*) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della cooperativa;

*c*) elenco nominativo delle cariche sociali.

La cooperativa richiedente è inoltre tenuta a fornire alla Commissione provinciale le notizie e i dati che questa ritenga indispensabili ai fini della propria indagine circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione nel Registro.

Il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a venti se la cooperativa ha sede in località con meno di 500 abitanti.

Art. 7.

La Commissione provinciale, verificata l'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi, decide l'iscrizione della cooperativa nel Registro e rilascia ad essa il relativo certificato.

Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione la Commissione notifica alla cooperativa, a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione motivata. Entro sessanta giorni dalla notifica la cooperativa può presentare ricorso alla Commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.

Art. 8.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all'art. 6 la Commissione provinciale provvede d'ufficio all'iscrizione, previo accertamento, anche mediante ispezione, dell'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi. Per l'ispezione valgono, in quanto applicabili, le norme sulla revisione. La spesa dell'ispezione è interamente a carico della Cooperativa inadempiente.

Art. 9.

La cancellazione dal Registro è disposta dalla Commissione provinciale, oltre che nel caso di cessazione della cooperativa, quando sia accertato il venir meno dei requisiti voluti per la iscrizione oppure quando la cooperativa, in seguito alla contestazione ad essa di gravi infrazioni alla legge ed allo statuto, non provveda a ripararvi entro il termine fissatole dalla Commissione.

La decisione motivata della Commissione provinciale è notificata alla cooperativa con lettera raccomandata.

Contro di essa la cooperativa può presentare entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione regionale per la cooperazione, la quale emette la propria decisione al più tardi entro due mesi dal ricevimento del ricorso.

In mancanza di ricorso o nel caso di rigetto di questo la cancellazione diventa definitiva.

Art. 10.

Il Registro delle Cooperative è pubblico.

Le iscrizioni nel Registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* della Regione a cura della Commissione provinciale, senza spese.

Art. 11.

Nel caso di negata iscrizione o di cancellazione dal Registro di una società cooperativa, questa, a meno che non si trasformi in altro tipo di società, può essere sciolta con provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e da iscriversi nel Registro delle imprese. Occorrendo, con lo stesso provvedimento o con provvedimento successivo, potranno essere nominati uno o più liquidatori.

Art. 12.

Gli enti cooperativi soggetti alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare al Registro presso il quale sono iscritti, ogni modificazione del proprio statuto e cambiamento dei componenti le cariche sociali, la messa in liquidazione e lo scioglimento della società, entro un mese dalla data delle relative deliberazioni e, alla fine di ogni anno, l'eventuale variazione del numero dei soci.

Gli amministratori e i sindaci dei detti enti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 13.

L'iscrizione delle cooperative nello schedario generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le notificazioni successive sono fatte d'ufficio a cura della Commissione provinciale.

Art. 14.

Le disposizioni particolari, per quanto concerne l'impianto e la tenuta del Registro delle cooperative, come pure le notificazioni da farsi allo stesso, saranno deliberate dalla Giunta regionale. su proposta della Commissione regionale per la cooperazione, ed emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

*Revisione*

Art. 15.

Tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede nella Regione, hanno l'obbligo di sottoporsi alla revisione da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti.

Art. 16.

La revisione è ordinaria e straordinaria.

La revisione ordinaria è eseguita una volta ogni biennio ed è diretta:

*a*) a controllare la gestione, il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica dell'attività della cooperativa;

*b*) a rilevare lo stato delle attività e passività e l'esatta situazione patrimoniale;

*c*) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi alla iscrizione nel Registro delle cooperative, nonchè l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie;

*d*) a prestare assistenza e consiglio agli organi della cooperativa ai fini del retto funzionamento di essa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate.

La revisione straordinaria è eseguita quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità, oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del Collegio dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa.

Art. 17.

L'esecuzione della revisione è demandata:

alle associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo seguente, con sede nella Regione, per le cooperative ad esse aderenti;

alle Commissioni provinciali nell'ambito della rispettiva Provincia per le cooperative non aderenti ad una associazione riconosciuta.

L'adesione ad una associazione deve essere notificata alla Commissione provinciale. Nello stesso modo deve essere notificata l'uscita dalla associazione.

Art. 18.

Il riconoscimento, di cui all'articolo precedente, ove occorra anche anche ai fini dell'art. 12 C. C. è concesso alla associazione dalla Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione, qualora l'associazione risponda ai seguenti requisiti.

*a*) che sia legalmente costituita in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione eretta con atto pubblico ed abbia regolarmente aderenti almeno 70 cooperative, iscritte nei Registri provinciali;

*b*) che statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente a fini di rappresentanza, tutela, assistenza, revisione delle cooperative aderenti e di propulsione del movimento cooperativo;

*c*) che disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa la idoneità ad assolvere il compito revisionale.

Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve presentare domanda alla Giunta regionale corredandola della documentazione atta a comprovare i requisiti sopra indicati e di un elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza della Commissione provinciale, competente per territorio per quanto si attiene all'osservanza della presente legge.

Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela e revisione per mezzo dei propri organismi regionali e provinciali, previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto *c*) del presente articolo purchè si uniformino alle disposizioni impartite dagli organi regionali a norma della presente legge, pena la revoca di tali facoltà nelle forme previste dal successivo articolo.

Art. 19.

Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione:

*a*) quando l'associazione svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge;

*b*) quando sia constatata l'inefficienza di essa ad assolvere il compito revisionale.

Prima di decretare la revoca del riconoscimento la Giunta regionale deve sentire l'associazione interessata tramite i suoi legali rappresentanti.

Art 20.

La concessione o la revoca del riconoscimento avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 21.

Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica esse rispondono; le Commissioni provinciali a mezzo di revisori scelti fra gli iscritti in un albo professionale.

Le associazioni sono tenute a comunicare alla Commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento.

Il revisore deve avere specifica competenza in materia di cooperazioni, essere persona estranea alla cooperativa e non trovarsi con essa in alcun rapporto di affari. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile per la nomina a sindaco, valgono anche per il revisore.

La cooperativa può ricusare il revisore incaricato dall'associazione o dalla Commissione solo qualora comprovi che sussistono fondati motivi.

Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nella amministrazione della cooperativa.

Art. 22.

Il revisore, che si legittima mediante esibizione dell'incarico ricevuto, ha diritto di accedere ai locali della cooperativa e di eseguire i controlli e le indagini che egli ritiene necessari per l'esecuzione del suo mandato. Gli organi della cooperativa devono mettere a sua disposizione i libri, atti e documenti della società e fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni che egli richiede.

Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio per la tutela del quale si osservano le disposizioni applicabili al segreto bancario.

Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa possono chiedere di assistere alla revisione e devono intervenirvi ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

Art. 23.

Al termine del suo operato il revisore convocherà, di regola, gli amministratori e i sindaci della cooperativa per riferire verbalmente sui risultati della revisione e per impartire, se del caso, le istruzioni per la rimozione urgente delle irregolarità, che non gli sia stato possibile eliminare direttamente nel corso della revisione.

Il revisore deve poi tosto rassegnare all'organo di revisione, da cui ha ricevuto l'incarico, esauriente relazione scritta sui controlli e rilievi fatti e sulla situazione patrimoniale della società ispezionata, formulando proposte circa i consigli e provvedimenti da impartirsi alla stessa.

Art. 24.

La relazione revisionale, integrata con le osservazioni e con la aggiunta dei consigli e degli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene necessario impartire, è notificata alla cooperativa dall'organo medesimo, che fissa un congruo termine entro il quale essa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione è consigliato e ordinato.

La relazione deve essere tosto presa in esame dal Consiglio di amministrazione e dal Collegio dei sindaci della cooperativa in seduta comune; le eventuali osservazioni e le deliberazioni prese in merito devono essere trascritte a verbale e comunicate all'organo di revisione. Questi può pure ordinare che la relazione sia comunicata ai soci in assemblea, eventualmente dal revisore, fissando il termine per la convocazione. Ove gli organi responsabili della cooperativa non ottemperino all'ordine, la convocazione dell'assemblea è disposta direttamente dall'organo di revisione con piena validità.

Art. 25.

Se dalla revisione sono emerse irregolarità gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della Commissione provinciale, questa, quando non decide senz'altro la cancellazione della cooperativa dal Registro, può revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci e nominare un commissario, con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società e convocare al più tardi entro due mesi, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o gli altri provvedimenti del caso. La durata del commissario può essere eccezionalmente prorogata fino al massimo di quattro mesi, solo in caso di comprovata necessità. Al commissario non possono essere conferiti i poteri dell'assemblea.

Qualora vengano revocati i sindaci di una cooperativa l'autorità che ha provveduto a tale revoca nomina altri sindaci in sostituzione di quelli rimossi. I sindaci così nominati decadono dal loro mandato col ripristino dell'amministrazione normale.

Art. 26.

In caso di gravi irregolarità rilevate nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo, la Commissione provinciale può convocare l'assemblea per la sostituzione dei liquidatori e, in mancanza di delibere in tal caso, provvedere in luogo dell'assemblea a detta sostituzione.

Art. 27.

Delle revisioni eseguite è fatta annotazione nel Registro delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione al Registro di ogni revisione eseguita entro quindici giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore.

Art. 28.

Le spese della revisione ordinaria sono a carico della cooperativa. La liquidazione delle spese e competenze dovute ai revisori incaricati dalla Commissione provinciale è fatta da questa.

La Regione, nei limiti di uno stanziamento apposito nel bilancio regionale, può contribuire nelle spese di revisione, di assistenza e di consulenza tecnica, legale ed amministrativa sostenute da parte delle associazioni di cui all'art. 17.

Art. 29.

Su proposta della Commissione regionale per la cooperazione potranno essere stabilite dalla Giunta regionale norme di dettaglio circa la nomina dei revisori da parte della Commissione provinciale, le modalità di esecuzione della revisione, la forma ed il contenuto delle relazioni.

*Commissione regionale per la cooperazione*

Art. 30.

E' istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione regionale per la cooperazione.

La Commissione regionale decide in sede di ricorso nelle materie di sua competenza; è l'organo consultivo della Regione nelle materie riguardanti le cooperative; studia e promuove la legislazione regionale sulla cooperazione e formula proposte per il coordinamento di essa con la legislazione nazionale; esprime parere sui progetti di legge interessanti le cooperative e su tutte le questioni nelle quali sia prescritto da leggi o da regolamenti.

Art. 31.

La Commissione regionale per la cooperazione è composta come segue

*a*) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;

*b*) due membri, uno per ciascuna Provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, designate dal Presidente della rispettiva Giunta provinciale;

*c*) da sei membri effettivi e due supplenti, tre effettivi e un supplente per ciascuna Provincia e eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo Registro provinciale. Ogni cooperativa non può votare per più di un membro effettivo e uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti già parte di una Commissione provinciale per le cooperative. Per la elezione dei membri nella Commissione regionale si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4.

La Commissione regionale per la cooperazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati nominati o eletti e possono essere riconfermati o rieletti.

La Commissione si riunisce ordinariamente almeno ogni semestre e, in via straordinaria, su richiesta del proprio presidente o di almeno cinque dei suoi componenti. Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, compreso il presidente, e a maggioranza assoluta.

Ai membri supplenti della Commissione regionale si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3.

Possono intervenire alle sedute della Commissione, con voto consultivo, gli Assessori regionali all'agricoltura e foreste, all'industria e commercio, e alle attività sociali, o i loro delegati.

Art. 32.

*Personale*

Le funzioni di segretario della Commissione regionale per la cooperazione sono svolte da un funzionario munito di laurea dell'Amministrazione regionale.

Alla direzione degli Uffici del registro delle cooperative di Trento e di Bolzano è addetto, sino a quando la Regione non ritenga di provvedere diversamente con apposito personale di ruolo, un funzionario della rispettiva Amministrazione provinciale, specificatamente designato e incaricato di tale servizio dal Presidente della Giunta provinciale. Tale funzionario svolge anche le funzioni di segretario della Commissione provinciale per le cooperative.

Agli Uffici del registro delle cooperative di cui al precedente comma è inoltre addetto il personale d'ordine o subalterno che si renda necessario per l'espletamento del servizio. Alla nomina di tale personale da assumersi in via provvisoria e temporanea sino a quando la Regione non avrà proceduto con propria legge all'ordinamento generale degli uffici del personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

Il personale addetto all'Ufficio del registro delle cooperative di Bolzano e il funzionario incaricato della segreteria della Commissione regionale per la cooperazione debbono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

Art. 33.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato.

*Disposizioni transitorie*

Art. 34.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative, esistenti nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare, entro sei mesi dalla data medesima, la domanda di iscrizione nel Registro delle cooperative sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.

La disposizione dell'art. 16, comma secondo, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ha effetto per le cooperative ed i consorzi con sede nella Regione, a partire dal termine sopra stabilito.

Art. 35.

In deroga agli articoli 3 e 31 della presente legge nella prima costituzione delle Commissioni provinciali i membri eletti saranno costituiti da membri nominati dalle rispettive Giunte provinciali e quelle della Commissione regionale sono nominati dalla Giunta regionale.

La nomina dei membri delle Commissioni provinciali come quelli della Commissione regionale, verrà fatta su designazione delle associazioni cooperative esistenti nelle rispettive Provincie.

Le elezioni previste nei sopra citati articoli, dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data dell'elezione cesseranno i membri come sopra nominati.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 29 gennaio 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

PROVINCIA DI BOLZANO

## LEGGE PROVINCIALE 29 marzo 1954, n. 1.
## Ordinamento dei masi chiusi nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 9, *del* 1° *aprile* 1954).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

I SEZIONE: DISPOSIZIONI GENERALI

*I parte: Il maso chiuso*

Art. 1.

Vengono costituite in maso chiuso:

1) le aziende agricole, che al 30 giugno 1929 erano iscritte nella sezione I (masi chiusi) del Libro fondiario, e la cui consistenza tavolare, al momento della entrata in vigore della presente legge, sia identica a quella del 30 giugno 1929;

2) le aziende che, a norma degli articoli 3-7 della presente legge, rimarranno o verranno iscritte nella sezione I del Libro fondiario.

Art. 2.

Affinchè un'azienda agricola possa venire costituita in maso chiuso, dovrà comprendere una casa di abitazione, con relativi annessi rustici, ed il suo reddito medio annuo dovrà essere sufficiente per un adeguato mantenimento di almeno cinque persone, senza superare il triplo di tale reddito.

Art. 3.

Un'azienda agricola potrà essere costituita in maso chiuso in ogni tempo su proposta del proprietario, previa autorizzazione della Commissione locale per i masi chiusi. Tale autorizzazione verrà concessa, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 2.

*II parte: Disposizioni per l'accertamento e la costituzione dei masi chiusi*

Art. 4.

Un'azienda agricola che, al 30 giugno 1929, era iscritta nella sezione I (masi chiusi) del Libro fondiario, la cui consistenza però, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sia identica con quella preesistente alla data suddetta, dovrà essere costituita in maso chiuso previa dichiarazione della competente Commissione, qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Un'azienda agricola che, al 30 giugno 1929, era iscritta nella sezione I (masi chiusi), ma che nella sua consistenza ha subito tali cambiamenti per i quali i requisiti di cui all'art. 2 non sussistono più, dovrà costituirsi in maso chiuso, previa dichiarazione della competente Commissione, se, a mezzo di escorporazione e di incorporazione di particelle di altre partite tavolari dello stesso proprietario, tali requisiti possono venir ristabiliti.

Le particelle da incorporarsi debbono essere libere da oneri ipotecari o aggravate da ipoteche non diverse da quelle iscritte nella sezione I del Libro fondiario.

Art. 6.

La dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 verrà rilasciata dalle competenti Commissioni locali per i masi chiusi.

Queste dovranno esaminare d'ufficio la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, per la dichiarazione a maso chiuso, per tutte le aziende agricole iscritte al 30 giugno 1929 nella sezione I (masi chiusi) della rispettiva circoscrizione. Esse dovranno ultimare l'esame e rilasciare dichiarazione entro il termine di sei mesi dalla data della propria costituzione. Tale termine potrà, in casi eccezionali, essere prorogato dalla Commissione provinciale per i masi chiusi.

Ove si applichi l'art. 5, la dichiarazione dovrà indicare quali escorporazioni od incorporazioni di particelle debbono effettuarsi.

Art. 7.

L'Ufficio del libro fondiario competente riceve comunicazione della dichiarazione della Commissione locale per i masi chiusi e procede d'ufficio alle iscrizioni necessarie. Se dallo stato tavolare risultano ostacoli contro una iscrizione, l'Ufficio del libro fondiario ne informerà il proprietario e contemporaneamente ne darà comunicazione alla Commissione locale per i masi chiusi.

Art. 8.

Gli effetti legali connessi con la qualità di maso chiuso di una azienda agricola hanno inizio:

*a*) nel caso di cui all'art. 1/1 dal momento dell'entrata in vigore della presente legge;

*b*) nei casi di cui agli articoli 4 e 5 dal momento in cui la dichiarazione di costituzione del maso chiuso perviene all'Ufficio del libro fondiario;

*c*) nel caso dell'art. 46 col trasferimento delle particelle formanti il maso chiuso nella sezione I del Libro fondiario o con l'annotazione prevista nell'ultimo comma del sopracitato articolo.

II SEZIONE: LIMITAZIONI NELLA FACOLTÀ DI DISPORRE

DISTACCO E AGGREGAZIONE

Art. 9.

Per tutti i cambiamenti nell'estensione di un maso chiuso nonchè nella consistenza dei diritti reali che non derivino da espropriazione per pubblica utilità, occorre l'autorizzazione della Commissione locale per i masi chiusi.

Art. 10.

L'autorizzazione di staccare parti di un maso chiuso potrà essere concessa se contemporaneamente per la parte da staccarsi venga aggregato al maso altro appezzamento equivalente per l'economia aziendale.

Art. 11.

Senza aggregazione di appezzamento equivalente non sarà data l'autorizzazione per il distacco di parte di un maso chiuso o di diritti reali congiunti con la proprietà di esso, salvo sussistano gravi ragioni di indole economico sociale o di interesse agricolo e non venga diminuito notevolmente il reddito complessivo del maso chiuso.

Art. 12.

Qualora il distacco risulti necessario o utile per costruire o sistemare vie pubbliche, per regolare torrenti o fiumi per scopi agricoli di interesse pubblico, l'autorizzazione potrà essere concessa senza riguardo al residuo reddito del maso.

Art. 13.

L'autorizzazione di unire al maso chiuso altri immobili o diritti di natura agricola, finora non congiunti con lo stesso, verrà data, ove rimangano ferme le premesse di cui all'art. 2.

Art. 14.

Di regola, l'unione di due o più masi chiusi in un unico maso chiuso non è ammessa. In via eccezionale l'autorizzazione di unire due masi potrà essere data, qualora uno dei due sia divenuto insufficiente a mantenere, in modo adeguato, cinque persone e se, in seguito alla unione, non venga sorpassato il reddito massimo ammissibile, a norma dell'art. 2.

Art. 15.

Il maso chiuso è da considerare come unità inscindibile, a norma dell'art. 23 della legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, e deve, pertanto, a richiesta del proprietario, venire espropriato integralmente, qualora, in seguito alla espropriazione parziale progettata, venisse a mancare la qualifica di maso chiuso, a norma dell'art. 2.

III SEZIONE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO

Art. 16.

Nella divisione del patrimonio ereditario il maso chiuso con le pertinenze va considerato unità indivisibile e non può essere assegnato che ad un unico erede o legatario.

Art. 17.

Il Codice civile stabilisce quali oggetti siano considerati pertinenze del maso. In ogni caso fanno parte del maso le scorte vive e morte, in quanto le stesse siano necessarie per la regolare conduzione del maso.

In caso di contestazione decide la Commissione locale per i masi chiusi; la decisione è provvisoriamente normativa per la disponibilità delle pertinenze.

Rimane impregiudicata la facoltà di adire il magistrato ordinario.

Art. 18.

Nella successione legittima del proprietario di un maso chiuso la scelta dell'assuntore tra più coeredi viene fatta entro l'ordine generale del Codice civile, secondo i seguenti criteri:

La preferenza spetta ai discendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati. Ai figli legittimi e legittimati e ai loro discendenti sono equiparati gli adottivi; questi ultimi prevalgono sui figli naturali. Seguono gli altri congiunti secondo l'ordine stabilito nel Codice civile. Fatto salvo quanto disposto nel comma seguente, il figlio vivente è preferito per l'assunzione ai discendenti del figlio premorto. Tra i chiamati alla successione nello stesso grado ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine. Tra gli appartenenti allo stesso sesso è decisiva l'anzianità.

Quando però un figlio premorto, al quale in caso di sopravvivenza sarebbe stata attribuita l'assunzione del maso, aveva preso moglie o marito sul maso lasciando un figlio che al momento della apertura della successione risiede tutt'ora sul maso, il diritto di assunzione spetta a quest'ultimo.

Se il defunto non ha lasciato prole ed il maso gli era pervenuto tutto, o nella maggior parte, in via ereditaria o per trasferimento che anticipava la successione ereditaria da parte di uno dei genitori, l'assuntore sarà chiamato a parità di grado di parentela tra gli aventi diritto all'eredità che appartengano alla stirpe del suddetto genitore.

Art. 19.

Se l'erede chiamato ad assumere il maso al momento della devoluzione dell'eredità è già proprietario di un maso chiuso, il diritto di preferenza passa agli altri coeredi, ed il maso viene assegnato a quello degli eredi, che lo segue nel rango previsto dalla presente legge, a meno che il primo chiamato non preferisca di cedergli il proprio maso al prezzo da stabilirsi in conformità dell'art. 25. Se nessuno dei coeredi intende accettare, essi decadono dal diritto di chiedere l'assegnazione del maso caduto in eredità.

L'offerta del primo chiamato deve essere fatta entro sessanta giorni dalla intimazione fattagli da un successivo avente diritto; la risposta dei coeredi deve essere data entro sessanta giorni dalla ricezione dell'offerta.

Art. 20.

Nella divisione dell'eredità il maso è assegnato all'assuntore designato giusta gli articoli 18 e 19, il quale diventa debitore della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso, diffalcati gli oneri.

Art. 21.

Il proprietario, con disposizione di ultima volontà, può designare l'assuntore del maso e fissarne il prezzo di assunzione. Nei casi di mancata accettazione del prezzo stabilito dal testatore da parte dell'assuntore o dei coeredi, il prezzo di assunzione sarà determinato a norma dell'art. 25.

Art. 22.

Qualora il testatore non abbia designato l'assuntore e siano chiamate alla successione più persone delle quali almeno un erede legittimo, si applicano le norme di cui agli articoli 18 e 25. Resta salva la facoltà al testatore di escludere dall'assunzione determinate persone chiamate alla successione.

Art. 23.

Se il testatore ha chiamato alla successione più persone senza designare l'assuntore, e se nessuna delle stesse è fra quelle indicate all'art. 18, ciascuno degli eredi chiamati alla successione, può chiedere la divisione dell'eredità e la nomina dell'assuntore da parte del pretore, qualora entro un anno dalla devoluzione non si accordino sull'assunzione del maso.

Per la nomina giudiziale dell'assuntore sarà richiesto il parere della Commissione locale per i masi chiusi e si terrà conto dell'idoneità dell'assuntore a condurre personalmente il maso.

Qualora non si giunga ad un accordo sul prezzo di assunzione, lo stesso sarà stabilito a norma degli articoli 25 e seguenti.

Art. 24.

Qualora la designazione dell'assuntore venisse fatta a favore di eredi non legittimari con preferenza rispetto ai discendenti del testatore, la valutazione del maso chiuso, agli effetti della determinazione delle quote di legittimità, seguirà i criteri di stima dei beni rustici non contemplati nella presente legge.

Art. 25.

Se il defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione e se gli interessati non addivengano ad un accordo tra loro, il prezzo di assunzione sarà determinato in base al valore di reddito mediante applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria provinciale. Qualora però l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il reddito presunto, dal quale, con la applicazione del tasso legale, sarà ricavato il valore del bene, verrà determinato dal pretore competente per il rilascio del certificato di eredità in base ad una stima eseguita da uno a tre esperti agrari.

Se l'assuntore e gli altri coeredi non si accordano sulla nomina di un esperto unico, tanto l'assuntore quanto i coeredi nominano un proprio esperto; in caso di disaccordo tra i coeredi la nomina è fatta dal pretore. Se i due esperti non con-

cordano il prezzo, essi stessi nominano un terzo; se non si accordano su tale scelta, anche il terzo è nominato dal pretore. Si applicano in materia, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile.

Nell'accertare il valore del maso si deve tenere debito conto delle scorte esistenti; in quanto però le stesse sono pertinenze del maso, non vengono stimate separatamente.

Gli interessati e i membri della Commissione locale per i masi chiusi possono assistere alla stima e fare le loro osservazioni.

Art. 26.

Nella divisione dell'asse ereditario deve comprendersi, in surrogazione del maso, l'importo posto a carico dell'assuntore quale debito, a norma dell'art. 25.

Peraltro, la divisione fra i coeredi, compreso l'assuntore, è fatta secondo le disposizioni del Codice civile e degli articoli seguenti.

Art. 27.

A richiesta dell'assuntore del maso, la Commissione locale potrà concedere per il pagamento delle somme dovute ai coeredi un termine, il quale non può superare cinque anni dall'assunzione effettiva del maso.

Trattandosi di coeredi minorenni, il pretore può disporre una proroga per il pagamento del conguaglio fino al raggiungimento della maggior età.

Nei casi di cui sopra dovrà essere stabilito un criterio di conguaglio monetario per adeguare la somma alle variazioni del prezzo ufficiale del grano.

Se il maso, prima della scadenza del termine concesso, viene trasferito — per atto tra vivi — ad un terzo, i coeredi possono chiedere il pagamento immediato dei loro crediti ereditari.

Art. 28.

Se un maso chiuso è di proprietà comune di coniugi e uno di loro muore senza lasciare discendenti legittimi, legittimati o figli adottivi, il coniuge sopravvivente ha facoltà di assumere la porzione vacante, a norma dell'art. 25, qualora non vi si oppongano disposizioni testamentarie.

Tale facoltà non spetta al coniuge per colpa del quale è stata pronunciata sentenza di separazione legale.

Art. 29.

Se l'eredità comprende più masi e subentrano più eredi a sensi dell'art. 18, questi sono chiamati all'assunzione di un maso cadauno, secondo l'ordine stabilito dalla presente legge, e nello stesso ordine spetta loro la scelta fra i vari masi. Si ripete lo stesso procedimento, se esistono più masi che eredi. I discendenti di un erede defunto subentrano al suo posto. Fra loro ha la scelta chi, nell'ordine come sopra, ha diritto alla precedenza.

Se il coniuge sopravvivente è comproprietario di più masi appartenenti all'eredità, il suo diritto ad assumere la porzione vacante, è limitato ad uno di questi masi; al coniuge sopravvivente spetta però la scelta fra i masi di cui è comproprietario.

Art. 30.

Se l'assuntore aliena volontariamente il maso o parte del medesimo entro dieci anni dall'assunzione o, se era minorenne, entro i dieci anni dal raggiungimento della maggiore età, egli è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita sul prezzo di assunzione, decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da stimarsi da esperti.

Il diritto di chiedere tale divisione ereditaria suppletoria spetta solo ai coeredi ed ai loro discendenti.

I coeredi hanno il diritto di fare accertare mediante stima giudiziaria il valore del maso venduto o parte di esso ed, in caso di maggiore ammontare di tale valore sul prezzo di vendita, agli effetti della divisione ereditaria suppletiva, vale il valore di stima.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica, se la vendita di parte del maso è stata autorizzata a norma dell'art. 10, perchè al maso viene aggregato un altro appezzamento equivalente.

Art. 31.

Se un maso chiuso, al momento in cui hanno inizio gli effetti legali di cui all'art. 8, è comproprietà di due o più persone, e se la comunione derivi da acquisto in via di successione legittima o testamentaria, si procederà, entro un anno dal suddetto termine, alla divisione ed all'assunzione, in conformità degli articoli 18-27 della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se vi è un atto di divisione, tuttora non intavolato, ma di data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale attribuisca ad una singola persona la proprietà del maso chiuso.

Art. 32.

Il diritto dei legittimari non viene pregiudicato dalle disposizioni della presente legge.

L'integrazione della quota riservata ai legittimari, dovuta dall'assuntore del maso, sarà fatta con il pagamento di un corrispondente importo in denaro, determinato a norma dell'art. 25 anzichè con attribuzioni in natura.

In ogni caso, sia quando la legge impone la collazione, sia agli effetti della riunione fittizia per determinare le quote della successione nella legittima, la valutazione del maso chiuso deve essere fatta con l'applicazione dei criteri indicati nell'art. 25.

Art. 33.

L'atto di divisione dovrà essere presentato al pretore, competente per il rilascio del certificato di eredità. Se la divisione non è conforme alle disposizioni di legge, questi rifiuterà il rilascio del certificato di eredità. Sono salve le disposizioni che richiedono particolare autorizzazione per gli atti compiuti nei confronti di incapaci.

IV SEZIONE - SVINCOLO DEL MASO CHIUSO

Art. 34.

Se un maso chiuso perde del tutto ed in modo permanente la idoneità al mantenimento di cinque persone, la qualifica del medesimo, su proposta del proprietario o di chiunque vi abbia interesse, sarà revocata dalla Commissione locale per i masi chiusi.

Art. 35.

Il decreto di revoca verrà notificato all'Ufficio del libro fondiario, con la proposta di cancellare tutte le iscrizioni che si riferiscono alla qualifica di maso chiuso, trasferendo nella II sezione tutte le altre iscrizioni.

V SEZIONE - TUTELA DELLE DISPOSIZIONI SUI MASI CHIUSI

Art. 36.

Della mancanza di un parere o di un'autorizzazione della Commissione per i masi chiusi, in quanto previsti dalla presente legge, si tiene conto d'ufficio.

Gli atti espletati senza detto parere o autorizzazione, o comunque contrastanti con le disposizioni contenute nella presente legge, sono annullabili con azione giudiziaria, da parte di chiunque vi abbia un legittimo interesse.

VI SEZIONE - ORGANI E PROCEDURA

Art. 37.

In ogni Comune funziona una Commissione denominata « Commissione locale per i masi chiusi ». Nei Comuni composti da più frazioni o Comuni catastali, potrà essere istituita una Commissione separata per ciascuna frazione o Comune catastale, o soltanto per alcuni di essi. La decisione spetta alla Giunta provinciale.

Art. 38.

La Commissione locale per i masi chiusi è composta:

*a*) di un presidente, scelto dalla Giunta provinciale, sentito il parere delle categorie agricole interessate;

*b*) di un membro proposto dal Consiglio comunale, scelto tra gli agricoltori del Comune, della frazione o del Comune catastale, nel quale opera la Commissione;

*c*) di un membro proposto dal Consiglio agrario di zona.

I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Per ciascun membro effettivo verrà nominato un sostituto con le stesse modalità di cui ai commi precedenti per i membri effettivi.

Art. 39.

E' costituita una Commissione provinciale per i masi chiusi, composta di sei membri, e precisamente:

*a*) dell'Assessore provinciale per l'agricoltura, quale presidente;

*b*) di un consigliere provinciale proposto dall'Assessore competente, quale vice-presidente;

*c*) di un magistrato proposto dal presidente del Tribunale di Bolzano;

*d*) del presidente del Consiglio agrario provinciale;

*e*) di un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori;

*f*) di un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori agricoli.

Per ciascuno dei membri effettivi di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) verrà nominato un sostituto.

La Commissione è nominata per tre anni con decreto del Presidente della Giunta provinciale previa deliberazione della Giunta stessa.

La composizione della Commissione provinciale deve adeguarsi, per quanto possibile, al rapporto dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 40.

Per tutte le pratiche d'ufficio, connesse al funzionamento della Commissione locale per i masi chiusi, previste dalla presente legge, è competente la Commissione nella cui circoscrizione territoriale è situato il maso, a cui la pratica si riferisce.

Se parti del maso chiuso sono situate in diverse circoscrizioni, è competente la Commissione, nella cui circoscrizione si trova la casa di abitazione del maso.

L'unione di due masi chiusi, situati in diverse circoscrizioni, potrà essere richiesta ad ognuna delle due Commissioni, a scelta del richiedente.

Art. 41.

Ogni istanza diretta alla Commissione locale per i masi chiusi deve essere presentata all'ufficio del Comune, nel quale si trova la casa di abitazione del maso. Detto ufficio trasmetterà l'istanza immediatamente al presidente della Commissione competente.

E' in facoltà della Commissione di far eseguire i rilievi necessari. Le parti interessate, d'ufficio e a loro richiesta possono essere sentite dalla Commissione.

Se i beni per i quali deve iniziarsi un procedimento, sono situati anche nella circoscrizione di altra Commissione, si deve chiedere anche il parere di quest'ultima. Ciò vale specialmente, se si tratti della unione di masi situati in diverse circoscrizioni territoriali.

Art. 42.

Per la validità delle deliberazioni tanto della Commissione locale, quanto della Commissione provinciale per i masi chiusi, è necessaria la presenza dei due terzi dei membri o dei loro sostituti. Le deliberazioni sono prese con maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti decide il voto del presidente.

Copia della decisione motivata è notificata alle persone che hanno preso parte al procedimento, o i cui diritti vengono comunque pregiudicati dalla decisione.

Ciò non vale per i semplici pareri.

Art. 43.

Contro ogni decisione, disposizione o dichiarazione della Commissione locale per i masi chiusi, escluso il semplice parere, si può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, alla Commissione provinciale.

Ha facoltà di ricorrere chiunque ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione.

Il ricorso è presentato alla Commissione che ha emesso la decisione. Questa lo trasmette, senza indugio, insieme con gli atti, alla Commissione provinciale.

Art. 44.

La Commissione provinciale delibera sul ricorso e, di regola, decide nel merito. Può però anche limitarsi ad annullare i provvedimenti della Commissione locale, con rinvio della causa ad essa.

La decisione della Commissione provinciale è definitiva, in via amministrativa.

Art. 45.

Nessuna decisione, disposizione o dichiarazione delle Commissioni locali per i masi chiusi diventa definitiva ed esecutoria prima della scadenza del termine per il ricorso. Qualora venga presentato ricorso vale quanto stabilito all'art. 44, secondo comma. Sugli atti che vengono trasmessi ad altre autorità od uffici, per l'esecuzione, deve essere attestata l'esecutorietà. L'efficacia di ogni singola autorizzazione emessa dalle Commissioni per i masi chiusi si estingue, se non se ne fa uso, entro due anni dalla data in cui è diventata definitiva.

VII SEZIONE: DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Dove esiste una sezione I del Libro fondiario, le particelle formanti il maso chiuso rimarranno o saranno trasferite in questa sezione.

Fino alla istituzione della sezione I del Libro fondiario in quei Comuni catastali, dove essa non esiste ancora, la costituzione del maso chiuso sarà annotata in tutte le partite tavolari che lo formano.

Art. 47.

Fino alla costituzione del Consiglio agrario provinciale, al presidente del Consiglio medesimo viene sostituito nella costituzione della Commissione provinciale per i masi chiusi (art. 39) un agricoltore designato dalla Giunta provinciale.

Nelle Commissioni locali per i masi chiusi il membro da proporre dal Consiglio agrario di zona (art. 38, lettera *c*) viene proposto transitoriamente dalle Giunte municipali.

Art. 48.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 29 marzo 1954

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 31 marzo 1954, n. 2.

**Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2, sull'istituzione di borse di studio annuali per studenti delle scuole medie e per studenti universitari.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 10, *del* 9 *aprile* 1954).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48 n. 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 9 della legge provinciale 18 gennaio 1954, n. 2;

Vista la deliberazione 9 febbraio 1954, n. 446/4-VI della Giunta provinciale di Trento, con la quale è stato approvato il regolamento in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso al conseguimento delle borse di studio annuali per studenti di scuole medie e di università, viene bandito, previa deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della legge, con decreto del Presidente della Giunta provinciale non oltre il 15 luglio di ogni anno.

Il bando deve essere pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed inviato in copia ai Comuni, al Provveditorato agli studi e alle varie scuole pubbliche e private della Provincia del tipo menzionato nell'art. 2 della legge.

Il bando stabilisce un termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso da parte degli interessati. Per gli aspiranti alle borse di studio istituite a favore di studenti universitari detto termine non può essere anteriore ai quindici di novembre. Nel bando vengono pure indicati i documenti da allegare a corredo delle domande medesime.

Art. 2.

Alle borse di studio in favore degli studenti non universitari istituite con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 2 della legge, possono concorrere coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge:

*a*) risultino aver regolarmente frequentato, durante il precedente anno scolastico, una delle classi in cui la rispettiva scuola si ripartisce;

*b*) ed abbiano riportato nello scrutinio finale di promozione ovvero negli esami che danno loro accesso alla classe successiva, una media generale non inferiore ai 7/10 nella sessione estiva.

Art. 3.

Alle borse di studio in favore di studenti universitari, possono concorrere coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge:

*a*) risultino regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad uno degli anni di corso della rispettiva Facoltà;

*b*) ed abbiano sostenuti con esito positivo, nelle precedenti due sessioni ordinarie estiva ed autunnale, l'esame in tutte le materie fondamentali stabilite per il proprio anno di corso. Gli studenti inscritti al primo anno di corso dovranno invece aver superato l'esame di maturità o di abilitazione in un'unica sessione e con una media generale non inferiore ai 7/10.

Art. 4.

Entro il termine di giorni quindici da quello stabilito per la presentazione delle domande, il Presidente della Giunta provinciale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice

La Commissione è composta da:

*A*) l'Assessore alla pubblica istruzione o da un suo delegato che la presiede;

*B*) il provveditore agli studi o da un suo delegato;

*C*) un preside di liceo classico o scientifico di Stato;

*D*) un professore di ruolo della scuola media unica di Stato.

*E*) un preside di scuola media superiore non statale;

*F*) un padre di famiglia designato dalla Giunta provinciale.

Funge da segretario un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

Il preside di cui alla lettera *C*) ed il professore di cui alla lettera *D*) sono scelti dalla Giunta provinciale d'intesa col provveditore agli studi, il preside di cui alla lettera *E*) d'intesa con l'Associazione delle scuole medie private.

Art. 5.

Non oltre i quindici giorni dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti delle borse di studio in favore di studenti universitari, la Giunta provinciale, viste le domande presentate, fissa con propria deliberazione il numero delle borse riservate agli studenti delle varie Facoltà.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 4 dovrà proporre alla Giunta provinciale, per ogni gruppo di scuole o singole Facoltà in ordine alle quali la Giunta medesima ha fissato il numero delle borse da fissarsi nel nuovo anno, la graduatoria delle domande pervenute. La graduatoria è formata tenendo conto del profitto e dei titoli preferenziali stabiliti dalla legge.

La Commissione determinerà preventivamente un coefficiente di valutazione per ciascun requisito previsto dall'art 3 della legge stessa.

Art. 7.

Il conferimento delle borse di studio nel numero già fissato è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

Del conferimento viene data notizia diretta ai vincitori a cura della Giunta provinciale.

Art. 8.

Il pagamento delle borse viene eseguito in due rate del medesimo ammontare, entro il 31 gennaio ed il 30 aprile di ogni anno scolastico o accademico.

Il pagamento agli studenti non universitari delle borse di studio menzionate nell'art. 2 è condizionata per la prima rata alla prova dell'avvenuta iscrizione, per l'anno scolastico in corso, alla classe o scuola successiva, e, per la seconda rata, alla prova della regolare frequenza.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta provinciale con suo decreto, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, potrà sospendere, anche dopo la riscossione della prima rata, la corresponsione delle borse agli studenti cui venisse a risultare mancante taluno dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 o, rispettivamente, dell'art. 3 del presente regolamento, oppure qualora risulti che il beneficiario abbia abbandonato lo studio.

Art. 10.

Il concorso per l'anno scolastico ed accademico 1953-1954 verrà bandito immediatamente dopo la pubblicazione del presente regolamento.

Limitatamente allo stesso anno il pagamento delle borse, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, verrà effettuato in un'unica rata da corrispondersi non appena proclamati, con deliberazione della Giunta provinciale, i vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 marzo 1954

*Il Presidente della Giunta provinciale*
Dott. REMO ALBERTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1954*
*Atti della provincia di Trento, reg. n. 1, fog. n. 17.* — SALETTI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 1° aprile 1954, n. 3.

**Ospedale psichiatrico provinciale: modifiche al regolamento speciale.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 12, del 14 maggio 1954*).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48 n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 26 febbraio 1954, n. 409/1-1 della Giunta provinciale, recante modificazioni al vigente regolamento speciale per l'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine;

Decreta:

1. L'art. n. 100 del regolamento speciale per l'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, deliberato dal rettorato il 26 novembre 1932 ed approvato dal Ministero dell'interno il 28 gennaio 1935, è sostituito dal seguente:

« Al personale salariato, di ruolo e non di ruolo, viene accordato un congedo ordinario annuale di riposo, da usufruirsi compatibilmente con le esigenze del servizio, nella seguente misura:

giorni 15 per il personale con anzianità da 1 a 5 anni;
giorni 20 per il personale con anzianità da 5 a 10 anni;
giorni 25 per il personale con anzianità oltre i 10 anni ».

2. A maggior chiarimento ed a completamento di quanto stabilito per il trattamento di malattia, all'art. 102 del predetto regolamento speciale è aggiunto il seguente comma:

« In caso di malattia debitamente comprovata ed accertata, sarà applicato al personale salariato non di ruolo, con una anzianità di servizio superiore ai cinque anni compiuti, il trattamento previsto per gli impiegati di ruolo dagli articoli 25 e seguenti del vigente regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale. Al personale salariato non di ruolo, con una anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, ma superiore ad un anno, sarà mantenuto, in caso di malattia, il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi, durante il quale verrà corrisposto il normale trattamento economico per il primo mese, e ridotto alla metà per gli altri due ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Trento, addì 1° aprile 1954

*Il Presidente della Giunta provinciale*
Dott. REMO ALBERTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954*
*Registro n. 1, foglio n. 20. — Il referendario direttore:* SALETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 28 aprile 1954, n. 4.

**Modificazioni al regolamento organico per il personale della Amministrazione provinciale di Trento.**

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 12, *del* 14 *maggio* 1954).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Vista la legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1, sull'ordinamento provvisorio del personale e tabelle organiche;

Visto l'art. 48, n. 1, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 27 aprile 1954, n. 498/1-I della Giunta provinciale, recante modificazioni al vigente regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale, deliberato il 2 maggio 1924 ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Trento, in seduta 23 maggio 1924, sub numero 23.424-II, e successive modificazioni;

Decreta:

Al vigente regolamento organico per il personale dell'Amministrazione provinciale di Trento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Per ottenere la nomina ad un impiego presso l'Amministrazione provinciale è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere cittadino italiano;

*b*) godere dei diritti civili e politici, senza essere incorsi in cause che ne impediscano il possesso;

*c*) essere di buona condotta morale e civile;

*d*) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

*e*) essere di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti che possano influire sul rendimento del servizio;

*f*) essere immuni da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la nomina ad impiegato o salariato;

*g*) essere in possesso dei titoli di studio indicati dall'articolo 2;

*h*) aver compiuta l'età di 18 anni, salve speciali disposizioni di legge ».

2) L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione provinciale sono richiesti i seguenti titoli di studio:

*a*) per i posti di segretario generale, vice segretario generale, capo gabinetto, ispettore del personale, capo sezione, ispettore capo, primo segretario di gruppo *A*, ispettore, segretario di gruppo *A*, segretario particolare, il diploma di laurea in giurisprudenza od equipollente;

*b*) per il posto di ragioniere capo, il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

*c*) per i posti di ingegnere, il diploma di laurea in ingegneria civile;

*d*) per il posto di segretario all'agricoltura, il diploma di laurea in scienze agrarie;

*e*) per i posti di ragioniere, il diploma di ragioniere o perito commerciale;

*f*) per gli impiegati di gruppo *B*, non rientranti nei precedenti comma, il diploma di scuola media superiore;

*g*) per gli impiegati di gruppo *C*, la licenza di scuola media inferiore;

*h*) per i salariati, la licenza della scuola elementare ».

3) L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale provvede alla nomina del personale di ogni ordine e grado ».

4) L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Sulle conferme, le promozioni, le aspettative, il collocamento a riposo degli impiegati provinciali, o sulla loro dispensa, è chiamata ad esprimere il proprio parere una Commissione presieduta dal presidente della Giunta provinciale, o da un assessore da lui delegato, e composta dal segretario generale, dal vice segretario generale, dall'ispettore del personale e dal capo sezione o capo ufficio del reparto cui appartiene il dipendente.

Per gli impiegati degli stabilimenti provinciali, fa parte della Commissione il direttore dello stabilimento di appartenenza, in sostituzione del capo sezione o capo ufficio ».

5) L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Gli Uffici provinciali sono ripartiti nel modo indicato nella tabella allegata alla legge provinciale 4 gennaio 1954, n. 1.

Il segretario generale è preposto a tutti gli Uffici della provincia, ed esercita, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta provinciale, la vigilanza su tutto il personale e sull'andamento di tutti i servizi.

I posti di capo gabinetto del Presidente, capo sezione dell'Ufficio legislativo e segreteria del Consiglio provinciale, capo sezione della Sezione enti locali, ragioniere capo, capo sezione attività sociali, sono considerati posti di capo ripartizione agli effetti degli articoli 183 e 185 della legge comunale e provinciale, ed 84 del relativo regolamento ».

6) L'art. 67 è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti provinciali spettano gli emolumenti indicati nei provvedimenti finora adottati ed approvati ed il compenso per il lavoro straordinario regolarmente autorizzato ed effettivamente prestato ».

7) L'art. 70 è sostituito dal seguente:

« Per gli impiegati provinciali assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i titoli di studio prodotti ed in base ai quali hanno ottenuta l'assegnazione ad un determinato gruppo o ramo del servizio, sono ritenuti equipollenti a quelli contemplati all'art. 2 ad ogni effetto tanto della permanenza nel posto occupato quanto per la futura progressione in carriera ».

8) E' abrogato il regolamento speciale per la segreteria provinciale, allegato al regolamento organico generale deliberato il 2 maggio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 aprile 1954

*Il Presidente della Giunta provinciale*
Dott. REMO ALBERTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1954
*Registro n.* 1, *foglio n.* 19. — SALETTI

---

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1954, n. 10.

**Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 14, *del* 4 *giugno* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige è attribuita una indennità mensile di L. 90.000, di cui L. 20.000 a titolo di rimborso per spese di posta, stampa, pubblicazioni e varie.

Art. 2.

Al Presidente del Consiglio regionale, oltre al trattamento spettantegli come consigliere, è attribuita una indennità di carica di L. 175.000 mensili.

Art. 3.

Ai membri della Giunta regionale è attribuita, in aggiunta al trattamento di cui al precedente art. 1, una indennità di carica nelle seguenti misure mensili:

*a*) L. 175.000 al Presidente della Giunta;

*b*) L. 110.000 agli Assessori effettivi;

*c*) L. 85.000 agli Assessori supplenti.

Art. 4.

Al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità giornaliera nelle misure appresso indicate:

L. 3500 per i viaggi nell'interno della Regione;

L. 5000 per i viaggi fuori Regione;

L. 6000 per i viaggi all'estero.

E' inoltre dovuto il rimborso della spesa per l'uso del vagone letto, od, in sostituzione, una indennità di pernottamento nelle seguenti misure:

L. 2000 per i viaggi nell'interno della Regione;

L. 2500 per i viaggi fuori Regione od all'estero.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportino una assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per i viaggi che abbiano una durata di più giorni, qualora la partenza avvenga dopo le ore 20, non è dovuta alcuna indennità per il primo giorno.

Il trattamento di cui al presente articolo compete anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori dell'ordinaria residenza per incarico del Consiglio o della Giunta regionale.

Art. 5.

Ai consiglieri regionali che si recano all'estero in rappresentanza ufficiale del Consiglio o della Giunta regionale, è attribuita una indennità di rappresentanza nella misura giornaliera di L. 10.000.

Art. 6.

Ai consiglieri regionali che partecipano alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni legislative, o di altre Commissioni, Consigli e Comitati comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Regione, compete, per ogni seduta di Consiglio o di Commissione, un gettone di presenza di L. 3500.

Ai consiglieri regionali che non abbiano l'ordinaria residenza nella sede in cui si svolgono le sedute, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe, nonchè una indennità integrativa di L. 1000 giornaliere, oltre all'eventuale indennità di pernottamento di L. 2000.

Art. 7.

Ai dipendenti del Consiglio regionale ed a quelli della Giunta cui fosse richiesto il loro intervento nelle sedute del Consiglio regionale o delle Commissioni legislative, compete un gettone di presenza di L. 1000 giornaliere.

Art. 8.

Ai dipendenti del Consiglio regionale destinati a prestare servizio negli uffici di Bolzano, che debbano spostarsi in Trento, durante lo svolgimento delle sessioni biennali del Consiglio tenute in detta città, spetta, per ciascun giorno di servizio prestato fuori sede, una indennità fissa pari ad un terzo della indennità di missione relativa al grado rivestito.

Analogo trattamento compete ai dipendenti del Consiglio desinati a prestare servizio negli uffici di Trento, che debbano spostarsi nella città di Bolzano, durante lo svolgimento delle sessioni biennali ivi tenute dal Consiglio stesso.

Art. 9.

Agli interpreti ed agli stenografi chiamati ad intervenire nelle sedute del Consiglio regionale, è dovuto un compenso, la cui misura sarà fissata dal Presidente del Consiglio regionale, tenuto conto delle tariffe professionali in vigore.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio regionale può affidare incarichi di consulenza giuridica, amministrativa e tecnica a persone particolarmente competenti, estranee all'Amministrazione regionale.

Per la determinazione dei compensi relativi a tali incarichi, valgono le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1.

Art. 11.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio regionale di assicurare i membri del Consiglio stesso contro gli infortuni cui essi andassero incontro nell'esercizio delle loro funzioni.

Il premio annuale da corrispondere all'Istituto assicuratore non dovrà superare l'importo di L. 600.000.

Art. 12.

Ai consiglieri regionali che ne facciano richiesta potrà essere concesso l'abbonamento in seconda classe sulla rete ferroviaria della Regione.

In tale caso non sarà loro dovuto alcun rimborso di spese per i viaggi effettuati nella Regione su percorsi serviti da linee ferroviarie.

Art. 13.

Le indennità di cui alla presente legge si intendono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 14.

La spesa per l'attuazione della presente legge graverà sul capitolo del bilancio relativo al funzionamento del Consiglio regionale, nonchè sugli appositi capitoli della rubrica dell'Assessorato per le finanze.

Art. 15.

Nello stato di previsione della spesa (tabella *B*) del bilancio per l'esercizio finanziario 1954 sono introdotte le seguenti variazioni

*a*) in diminuzione:

Cap. n. 44. — Fondo di riserva per le spese impreviste L. 500.000.

*b*) in aumento:

Cap. n. 5. — Indennità di carica al Presidente della Giunta regionale ed agli Assesori effettivi e supplenti L. 500.000.

Art. 16.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1954.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° giugno 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1954, n. 11.

**Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n. 14, del 4 giugno* 1954).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sia diversamente provveduto con legge regionale, la materia dei conti consuntivi dei Comuni, dei Consorzi fra Enti locali, delle Amministrazioni separate e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è regolata dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

(*Presentazione del conto compilazione d'ufficio*)

I tesorieri degli Enti indicati all'art. 1 devono rendere il conto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale il conto si riferisce.

Qualora il conto non sia reso entro detto termine, il Presidente della Giunta provinciale ne dispone la compilazione d'ufficio a spese del tesoriere al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000, il cui ammontare è devoluto a favore dell'Ente comunale di assistenza.

Art. 3.

(*Nomina dei revisori*)

Il Consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori dei conti dell'anno corrente per ciascuno degli Enti indicati all'art. 1:

*a*) in numero di 3 per il conto del Comune, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto;

*b*) in numero di 3 per il conto di ciascuna Amministrazione separata, scegliendoli fra gli aventi diritto di uso civico e che non fanno parte dell'Amministrazione in carica;

*c*) in numero di 3 per conto di ciascuna istituzione di assistenza e beneficenza, compreso l'E.C.A., scegliendoli fra i consiglieri comunali estranei ai Comitati amministrativi degli Enti medesimi;

*d)* in numero di uno per il conto di ciascun Consorzio di cui il Comune faccia parte, scegliendolo tra i consiglieri comunali che non rappresentano il Comune in seno all'Amministrazione del consorzio, qualora lo statuto del medesimo non provveda diversamente.

Se il Consorzio è composto di più di tre Comuni il numero dei revisori dei conti sarà di tre membri che il Presidente della Giunta provinciale sceglierà fra le persone designate dai singoli Comuni consorziati. Nelle nomine degli anni successivi sarà adottato il criterio dell'avvicendamento per dar modo ai Comuni di avere a turni regolari il loro rappresentante nel Consiglio dei revisori.

Art. 4.

(*Completamento Esame dei revisori approvazione del conto*)

Il conto del tesoriere, completato a cura dell'Amministrazione con l'indicazione dei residui e col conto generale del patrimonio è sottoposto dal capo dell'Amministrazione entro il 31 maggio all'esame dei tre revisori che lo effettuano entro il 30 giugno, decorso il quale il conto è, comunque, sottoposto all'esame e deliberazione dell'organo competente dell'Ente.

Entro il 31 luglio il conto è trasmesso alla Giunta provinciale; in caso di ritardo, il Presidente della Giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario.

Art. 5.

(*Notificazione e pubblicazione della delibera*)

La deliberazione dell'organo competente dell'Ente o del commissario sul conto, è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, per mezzo del messo comunale con invito a prendere cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'Ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'organo cui spetta la rappresentanza dell'Ente, con avviso affisso per dieci giorni all'albo comunale, informa il pubblico della avvenuta deliberazione, sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'Ente.

Entro il termine di trenta giorni dalla notifica indicata al primo comma, o, rispettivamente, dalla affissione dell'avviso di cui al seconda comma, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente, possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

Art. 6.

(*Esame del conto*)

Alla scadenza del termine, indicato all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Giunta provinciale, senza documenti giustificativi; questi sono invece uniti al conto qualora siano presentate deduzioni, osservazioni o reclami

La Giunta provinciale accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone, ed a quelli che, a richiesta, l'Amministrazione dell'ente è tenuta a fornire, se sia stato fatto l'esatto riporto sul conto dei risultati di cassa e dei residui dell'esercizio precedente, se siano state integralmente inscritte tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originali o variati.

Art. 7.

(*Giudizio sul conto*)

Qualora le risultanze della deliberazione dell'organo competente dell'Ente o del commissario non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi censito e non contrastino coll'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi due mesi dalla data in cui è pervenuto alla Giunta provinciale, resta approvato in conformità delle risultanze medesime.

In caso contrario il conto è deferito dalla Giunta provinciale all'organo competente di giurisdizione contabile. Del deferimento del conto all'organo di cui sopra, la Giunta provinciale dà comunicazione al capo dell'Amministrazione dell'ente per la notifica agli interessati.

Art. 8.

(*Conti degli anni 1945 e antecedenti*)

I conti fino all'esercizio 1945 incluso, degli Enti indicati all'art. 1, deliberati dalle rispettive Amministrazioni e per i quali non sia intervenuta una ordinanza interlocutoria del Consiglio di prefettura, o dell'organo regionale di giurisdizione contabile, sono depositati per un mese nella segreteria dell'Ente, con i documenti relativi, quando il Presidente della Giunta provinciale non ritenga di deferirli al giudizio dell'organo regionale di giurisdizione contabile. Nello stesso periodo di tempo sono pubblicate all'albo del Comune le rispettive deliberazioni.

Entro il termine di cui al comma precedente i tesorieri e gli amministratori eventualmente designati come responsabili possono prendere cognizione del conto e dei documenti.

Decorso un mese dalla scadenza del termine sopra indicato, senza che siano state presentate alla Giunta provinciale opposizioni dagli Enti o dai contabili o dagli amministratori eventualmente designati come responsabili, il conto si intende definitivamente approvato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione.

Per i conti cui non sia applicabile il primo comma del presente articolo o per i quali siano presentate opposizioni nel termine stabilito nel terzo comma, si provvede con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 9.

(*Conti distrutti o smarriti compilazione d'ufficio*)

La Giunta provinciale è autorizzata ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione e, occorrendo, per la compilazione d'ufficio e per la approvazione dei conti consuntivi degli Enti indicati all'art. 1, distrutti o smarriti, in conseguenza d'incendio, di operazioni belliche o di altri eventi fortuiti.

La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal Presidente della Giunta provinciale, e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per dieci giorni consecutivi all'albo del Comune al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'Ente, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

Ai fini di questo articolo si tengono presenti sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione d'ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni degli Enti ed ogni altro documento di prova diretta od indiretta così per le riscossioni come per i pagamenti.

Art. 10.

(*Definitività dei conti distrutti o smarriti compilati d'ufficio*)

Le risultanze dei conti, approvate a norma dell'articolo precedente, sono definitive col decorrere di dieci anni dalla durata della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari o loro eredi.

Durante questo periodo esse possono essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dalla Giunta provinciale.

Art. 11.

(*Conti non resi dai tesorieri*)

Le disposizioni portate dai precedenti articoli 9 e 10 sono applicate anche ai conti che non siano stati resi dai tesorieri per l'intervenuta distruzione o smarrimento, per causa di guerra, degli atti necessari alla documentazione dei conti medesimi.

Art. 12.

(*Pagamento titoli di spesa*)

Gli Enti indicati all'art. 1 hanno facoltà di disporre su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce un titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Art. 13.

(*Giurisdizione contabile*)

Per quanto concerne la giurisdizione contabile, si applica la legge dello Stato.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1º giugno 1954

*Il Presidente della Giunta regionale*
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1954, n. 3.
**Sconto delle annualità ancora disponibili sulla legge provinciale 7 novembre 1951, n. 2, sull'edilizia popolare.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 15, *dell'* 11 *giugno* 1954).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

All'art. 1 della legge provinciale 7 novembre 1951, n. 2, sull'edilizia popolare viene aggiunto il seguente comma: « La Giunta provinciale, d'altra parte, è autorizzata, quando lo ritenga necessario, a scontare più annualità in unica soluzione ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ALBERTINI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BISIA

---

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1951, n. 1.
**Assistenza creditizia all'artigianato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 28, *del* 31 *agosto* 1951).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito, a carico del bilancio provinciale, un fondo per l'assistenza creditizia all'artigianato.

Scopo dell'assistenza creditizia è di favorire l'incremento della produzione e delle attività artigiane, le iniziative tendenti a facilitare l'approvvigionamento di materie prime nonchè di agevolare il collocamento dei prodotti.

Art. 2.

L'assistenza creditizia viene esercitata in favore degli imprenditori artigiani che sono in possesso del rispettivo certificato di mestiere, secondo la legge provinciale, e di cooperative di artigiani aventi residenza nella Provincia.

Art. 3.

L'assistenza creditizia, salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, viene effettuata in forma di contributo agli interessi sui mutui concessi da Istituti di credito che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia.

A tale scopo la Giunta provinciale è autorizzata a concludere con questi Istituti speciali condizioni circa le modalità di concessione, il tasso di interesse e le condizioni di rimborso.

Art. 4.

In casi degni di particolare considerazione dal punto di vista economico, artistico e sociale ed in quanto si tratti di artigiani di riconosciuta abilità professionale e serietà finanziaria, da parte della Provincia potrà essere prestata fideiussione verso l'Istituto mutuante, nei limiti di un fondo espressamente indicato nel bilancio provinciale. Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'art. 1944, secondo comma, Codice civile, ed è ammessa solamente qualora l'Istituto di credito non può concedere il mutuo per insufficienza di garanzie (reali o personali) offerte dal richiedente.

Nel bilancio provinciale dovrà essere indicato quale parte del fondo di cui all'art. 1 è destinata a fondo di garanzia.

Art. 5.

Prima di iniziare qualsiasi atto di esecuzione forzata per la riscossione dei crediti garantiti a norma dell'articolo precedente, l'Istituto mutuante deve chiedere alla Giunta provinciale, con lettera raccomandata, se la Provincia intende rinunciare al beneficio dell'escussione del debitore principale. Entro quindici giorni dalla ricevuta della lettera, la Giunta provinciale deve dichiarare se intende intervenire o meno a favore del debitore principale.

Art. 6.

Il contributo agli interessi, la garanzia e la rinuncia di cui all'art. 5 sono accordati discrezionalmente con delibera della Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente e sentito il parere di una Commimssione composta di:

un rappresentante designato dalla Camera di commercio;

un artigiano designato dall'Associazione provinciale degli artigiani;

un rappresentante dell'E.N.A.P.I. ed

un funzionario dell'Amministrazione provinciale, il quale funge anche da segretario.

La decisione della Giunta provinciale è definitiva.

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 7.

Fino all'entrata in vigore della legge provinciale sull'artigianato rimane sospesa la prescrizione relativa al certificato di mestiere. Salva la disciplina con la legge di cui sopra, è considerato artigiano colui che, essendo regolarmente denunciato come tale presso la Camera di commercio, esercita personalmente e professionalmente un'attività artigianale da solo o con la partecipazione di familiari o di altro personale al quale è maestro e datore di lavoro. Sono considerate artigianali le attività che richiedono capacità tecniche acquisite attraverso l'apprendistato e l'esercizio prolungato del mestiere.

Tali presupposti dovranno essere documentati, su richiesta, mediante certificato del compiuto tirocinio o di un periodo almeno triennale di attività nel mestiere.

Art. 8.

La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1951

*Il Presidente della Giunta provinciale*
ERCKERT

*Il Commissario del Governo nella Regione*
Dott. E. BISIA

---

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 8 febbraio 1952, n. 2.
**Provvedimenti per l'incremento dell'edilizia popolare.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige, n.* 9, *del* 25 *aprile* 1952).

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito un fondo provinciale per l'incremento edilizio, destinato a promuovere l'attività edilizia degli enti e delle persone indicati nel successivo art. 3, con il concorso nella spesa occorrente per la costruzione di case di abitazione di tipo popolare che non fruiscono di alcun contributo statale.

Il fondo è alimentato dalla Provincia per 10 anni con lo stanziamento minimo di 50 milioni annui.

Le spesa relativa sarà prevista in apposito capitolo del bilancio della Provincia a decorrere dall'esercizio 1952 fino all'esercizio 1961.

Il fondo è integrato dalle erogazioni dello Stato e della Regione destinate all'incremento dell'edilizia popolare nella Provincia.

Al fondo possono contribuire anche altri Enti pubblici e privati.

Art. 2.

Il concorso nella spesa da parte della Provincia non può essere inferiore al 25 %, nè superiore al 40 % della somma riconosciuta ammissibile, e si effettua con la concessione fino a 2/3 del concorso nella spesa sotto forma di contributo a fondo perduto e per il resto con la concessione di un mutuo senza interessi.

Con il provvedimento di concessione vengono determinate le somme da versarsi ratealmente in base a stati di avanzamento controlloti dall'Ufficio tecnico della Provincia, utilizzando prima il mutuo.

Il versamento della somma mutuata può avere inizio solo dopo la stipulazione dell'atto di mutuo. I mutui concessi a privati, piccoli risparmiatori, devono essere garantiti da ipoteca. Il rango va determinato caso per caso.

Per i Comuni la Giunta provinciale stabilirà altre adeguate garanzie.

Il mutuo deve essere rimborsato in 20 annualità costanti, che rifluiscono nel fondo provinciale per l'incremento edilizio.

L'amministrazione del mutuo senza interessi può essere affidata dalla Giunta provinciale all'istituto di credito che concede un ulteriore mutuo ipotecario, cui è data precedenza di rango. Le spese relative vanno a carico delle entrate del fondo provinciale di cui al comma precedente. La Giunta provinciale stipulerà con gli istituti di credito all'uopo apposite convenzioni.

Art. 3.

Il concorso nella spesa di cui all'art. 2 può avvenire a favore di:

*a*) Comuni che costruiscono case di abitazione di tipo popolare per i loro nullatenenti, da concedere in locazione o, a richiesta degli interessati, con patto di futura vendita;

*b*) privati, piccoli risparmiatori, singolarmente oppure riuniti in cooperative o associazioni, che costruiscono case di abitazione di tipo popolare per il proprio fabbisogno e che non siano in grado di provvedere interamente con mezzi propri.

Art. 4.

Le abitazioni, di cui alla presente legge, devono rispondere alle seguenti condizioni tecniche:

*a*) avere non meno di 2 e non più di 5 vani abitabili, oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, gabinetto di decenza, ripostiglio ed ingresso.

A detti vani potranno aggiungersi peraltro i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in questi casi il limite della superficie complessiva utile delle abitazioni, come prescritte dal presente articolo, potrà essere superato al massimo di mq. 32;

*b*) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

*c*) essere fornite di gabinetti di decenza;

*d*) essere provviste di presa d'acqua nel loro interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

*e*) soddisfare alle altre considerazioni richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La superficie utile, ivi non compresa quella eventuale dei locali necessari per l'esercizio della professione o l'attività artigiana del proprietario di cui al precedente punto *a*) non può essere superiore:

a mq. 80 per gli alloggi di 2 vani ed accessori;
a mq. 100 per gli alloggi di 3 vani ed accessori;
a mq. 120 per gli alloggi di 4 vani ed eccessori;
a mq. 140 per gli alloggi di 5 vani ed accessori.

Per le famiglie composte da più di 7 membri può essere consentito l'aumento di 16 mq. di superficie per ogni persona in più delle 7. A comporre il numero dei membri oltre al capofamiglia ed al coniuge concorrono solamente i genitori a carico e conviventi ed i figli che non siano sposati o che non abbiano un altro appartamento in proprietà o in affitto.

Art. 5.

Non è ammesso al concorso, nè l'abitazione costruita col concorso medesimo può essere a nessun titolo assegnata:

*a*) a chi non abbia la propria residenza stabile nel Comune in cui intende costruire la casa di abitazione di tipo popolare;

*b*) a chi, nel Comune dove l'abitazione viene costruita, sia proprietario o usufruttuario di altra abitazione rispondente al fabbisogno della propria famiglia;

*c*) a chi sia assegnatario a qualunque titolo di altra abitazione costruita o ricostruita col contributo dello Stato o della Regione.

I requisiti di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*) si applicano anche alle persone contemplate al punto *a*) dell'art. 3 della presente legge.

Fra i residenti, in caso di parità di bisogno, sarà data la preferenza a chi ha la maggiore anzianità di residenza.

E' escluso dai benefici della presente legge anche il richiedente, il cui coniuge non legalmente separato, sia proprietario o usufruttuario di altra abitazione.

E' vietato altresì il concorso per la costruzione di più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lui conviventi.

Art. 6.

Gli assegnatari o proprietari di abitazioni costruite con il beneficio della presente legge, devono occuparle personalmente od a mezzo di parenti fino al secondo grado, e in modo continuativo, per non meno di un decennio dalla data dell'accertamento previsto al comma 2 dell'art. 9.

La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel primo decennio, se non approvata preventivamente dalla Giunta provinciale, comporta l'obbligo della restituzione immediata del contributo una tantum e del mutuo.

Art. 7.

Per ottenere il concorso previsto dalla presente legge deve essere presentata domanda alla Giunta provinciale con allegato il progetto di massima, una relazione tecnica ed una relazione finanziaria, dalla quale risulti come sarà provveduto alla spesa non coperta dal concorso e la disponibilità dell'area fabbricabile.

Le società cooperative e le associazioni debbono allegare alla domanda altresì i documenti attestanti che nei riguardi dei soci non ricorrano le cause di esclusione previste dall'art. 5.

Art. 8.

Il concorso sulla somma riconosciuta ammissibile è concesso con deliberazione della Giunta provinciale, la quale con lo stesso provvedimento approva il progetto e fissa i termini per l'ultimazione dei lavori.

Della deliberazione viene dato comunicazione ai richiedenti con invito a presentare il progetto esecutivo. Comunicazione della deliberazione stessa verrà data alla Giunta regionale.

Art. 9.

I lavori sono eseguiti a cura degli interessati in conformità al progetto approvato a scanso di decadenza dei benefici concessi dalla Provincia.

Spetta alla Giunta provinciale l'accertamento della regolare esecuzione a lavori ultimati.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 8 febbraio 1952

*Il Presidente della Giunta provinciale Bolzano*
Dott. KARL ERCKERT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: Dott. E. BISIA

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102747) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.